

ANB COOP

Società Cooperativa Agricola S.P.A.

Regolamento interno

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 17 aprile 2014

1. Regolamento per il conferimento dei prodotti

Premessa

La Cooperativa si propone lo scopo di realizzare utilità per i propri soci sia attraverso la somministrazione di beni e le prestazioni di servizi qualificati al fine della valorizzazione delle produzioni agricole, sia attraverso la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la collocazione o la commercializzazione sul mercato dei prodotti conferiti dai soci.

Inoltre, la Cooperativa persegue lo scopo, tramite la gestione dell'impresa in forma associata di valorizzare a fini energetici la produzione agricola dei soci e a tale effetto è impegnata nella raccolta, lavorazione, manipolazione e/o commercializzazione nonché trasformazione in energia della produzione agricola dei soci ed in particolare delle polpe surpressate derivanti dalla bietola, tramite impianti biogas, anche acquisiti in locazione.

Il presente Regolamento, ai sensi dello Statuto Sociale, definisce i criteri base per il conferimento dei prodotti dei soci.

1.1.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO PRODUZIONI AGRICOLE A FINI ENERGETICI

(polpe e altre produzioni destinate alla valorizzazione energetica)

Lo scopo sociale della Cooperativa ANB COOP prevede, tramite la gestione dell'impresa in forma associata, la valorizzazione a fini energetici della produzione agricola dei propri soci al fine di ottimizzarne la redditività.

A tale effetto, la Cooperativa è impegnata nella raccolta, lavorazione, manipolazione e/o commercializzazione nonché trasformazione in energia della produzione agricola dei soci ed in particolare delle polpe surpressate derivanti dalla bietola, tramite impianti biogas, anche acquisiti in locazione, che siano in grado di assorbire la produzione dei propri soci con la migliore resa economica dell'attività in funzione della massa complessiva di prodotti conferiti.

Art. 1

Per permettere alla Cooperativa il piano di organizzazione industriale delle attività che assicuri il pieno utilizzo degli impianti, tutti i soci cooperatori saranno tenuti a sottoscrivere il “**contratto di fornitura di prodotti e/o sottoprodotti agricoli**” entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dallo statuto, può con apposita delibera prevedere per i propri associati la possibilità di conferire altre produzioni agricole destinate alla valorizzazione energetica. In tal caso sarà redatto un calendario di conferimento che indichi sia il tipo di prodotto sia la quantità totale ammessa al conferimento, i termini di consegna ed ogni altra modalità operativa per il ritiro delle produzioni.

Art. 2

Il Socio cooperatore che intenderà conferire il prodotto sarà tenuto a sottoscrivere il “**contratto di fornitura di altre produzioni destinate alla valorizzazione energetica**” appositamente redatto dalla Cooperativa, entro i termini e con le modalità previste dalla stessa delibera del Consiglio di Amministrazione. Le modalità di conferimento saranno regolate nello stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI LIQUIDAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI CONFERITI DAI SOCI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA

Tutti i prodotti agricoli dei soci utilizzati per la valorizzazione energetica verranno distribuiti indistintamente, a insindacabile scelta della Cooperativa, sui vari impianti di trasformazione in uso alla Cooperativa, in funzione del piano di approvvigionamento previsto per ogni singolo impianto. Al Socio cooperatore che conferisce:

- prodotti in ragione dell'accordo interprofessionale bieticolo saccarifero sottoscritto da ANB/CGBI che ne stabilisce il prezzo minimo finale per tonnellata di barbabietola,
- altre produzioni destinate alla valorizzazione energetica già previsti da contratti di conferimento con ANB COOP e regolamentati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione,

verrà riconosciuto il prezzo finale di liquidazione come determinato dal Consiglio di amministrazione in base al risultato finale di gestione.

Art. 4

PAGAMENTI

Per il pagamento ai soci del corrispettivo sul conferimento delle polpe surpressate la Cooperativa si impegna a:

1. a far riferimento alla data di pagamento ed al prezzo stabilito dall'accordo interprofessionale bieticolo saccarifero della campagna di riferimento.
2. corrispondere entro un mese dall'approvazione del bilancio l'eventuale saldo in funzione del prezzo finale di liquidazione approvato dall'Assemblea dei soci.

Per le altre produzioni le modalità di pagamento saranno di volta in volta regolate dal Consiglio di Amministrazione nella stessa delibera che ne ha previsto il conferimento.

Per motivi di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione può apportare, con delibera approvata all'unanimità, modifiche al presente Regolamento in qualunque momento, purché vengano ratificate anche successivamente dall'Assemblea generale ordinaria.

1.2

MODALITÀ DI CONFERIMENTO CEREALPROTEICI

(frumento tenero, frumento duro, orzo, granoturco, sorgo, soia, girasole, altre proteo-oleaginose e altri cereali)

La Cooperativa si propone lo scopo di realizzare utilità per i propri soci sia attraverso la somministrazione di beni e le prestazioni di servizi qualificati al fine della valorizzazione delle produzioni agricole, sia attraverso la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la collocazione o la commercializzazione sul mercato dei prodotti conferiti dai soci.

Pertanto come previsto dallo Statuto Sociale, la Cooperativa ANB COOP svolge e organizza in favore e nell'interesse dei Soci produttori il servizio di ritiro, stoccaggio, essiccazione, nonché tutti gli altri servizi funzionali alla conservazione e valorizzazione delle produzioni cerealicole.

ANB COOP, oltre ai centri di ritiro e stoccaggio propri, campagna per campagna, concorderà l'utilizzazione di locali necessari allo stoccaggio e conservazione dei cerealproteici presso terzi.

La Cooperativa ANB COOP commercializza tutti i cerealproteici e precisamente frumento tenero, altre proteoleaginose e altri cereali.

Art. 1

Il prodotto consegnato nei centri di ritiro "in conto conferimento", essendo fungibile, formerà amministrativamente un monte unico distinto per varietà e qualità, sia agli effetti della formazione del prezzo medio lordo ricavato dalla vendita, sia agli effetti della determinazione del prezzo netto da corrispondere ai singoli Soci conferenti.

Il Socio conferente non potrà quindi richiedere il diritto sulla sua partita di prodotto che rimane vincolata alle sorti dell'ammasso.

La Cooperativa potrà utilizzare diverse modalità di comportamento, a seconda della tipologia di conferimento scelta dal Socio.

Le modalità di conferimento sono previste secondo quattro tipologie:

a) CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE ANNUALE

E' riferito al prodotto conferito alla Cooperativa la quale provvederà a commercializzarlo a propria discrezione liquidandolo al Socio al termine della gestione annuale. Tale termine viene così fissato:

- per il frumento tenero, duro e orzo: entro 15 giugno dell'anno successivo;
- per il mais, sorgo, soia, girasole e riso: entro 31 agosto dell'anno successivo;

Pertanto i tempi effettivi di tale gestione si differenziano per prodotto.

In questo caso possono essere previsti acconti secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento .

Ai Soci conferenti che non ritirano l'acconto in sede di liquidazione verrà corrisposto un maggior prezzo di riparto corrispondente ai proventi finanziari che ne derivano; il tasso dei proventi

finanziari sarà quello annualmente stabilito dalla Cooperativa (Tasso Commerciale Passivo per ANB COOP) e comunicato ai Soci produttori.

Eventuali anticipi richiesti dal Socio produttore, potranno essere concessi, a discrezione della del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, nella misura massima del 70% dell'ipotesi di liquidazione, applicando interessi determinati al Tasso Commerciale Attivo per ANB COOP.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito si intende a priori accettato dai singoli Soci conferenti i quali, pertanto, sollevano ANB COOP da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alla decisione stessa.

La Cooperativa decide annualmente i prodotti cerealproteici che possono essere conferiti in questa gestione.

b) CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE BREVE

In tale caso, il Socio Conferente, a propria discrezione, comunque entro il periodo della campagna di commercializzazione (per il frumento tenero, duro e orzo, va dalla trebbiatura al 30 aprile dell'anno successivo, mentre per il mais, sorgo, soia, girasole e riso, va dalla trebbiatura al 30 luglio dell'anno successivo) può perfezionare la vendita dandone mandato alla Cooperativa di vendere il prodotto dal giorno successivo alla pubblicazione del listino AGER di Bologna fino al mercoledì successivo compreso. Il prezzo di liquidazione definitivo sarà dato dalla media dei prezzi (aderenti al mercato Borsa Merci Bologna) del listino in vigore la settimana di vendita, più quelli delle tre settimane successive, sempre corrispondenti alle caratteristiche omogenee, detratte tutte le spese sostenute stabilite annualmente. La comunicazione di vendita (con mandato sottoscritto dal produttore) deve avvenire entro la giornata del Mercoledì successivo al primo listino scelto; nella giornata di Giovedì gli acquisti sono sospesi. Se alla chiusura della campagna di commercializzazione, risulteranno ancora partite di cereali non liquidate, ANB COOP provvederà d'ufficio alla loro vendita sul mercato, liquidando il conferente in base al prezzo realizzato dalla media risultante dall'ultimo listino AGER pubblicato più i tre listini successivi e consecutivi, detratte tutte le spese sostenute.

Nel caso di eccezionali condizioni di mercato che non consentano una ordinata commercializzazione del prodotto, è facoltà di ANB COOP sospendere temporaneamente la fissazione del prezzo, dandone comunicazione ai propri conferenti.

La Cooperativa decide annualmente i prodotti cerealproteici che possono essere conferiti in questa gestione.

c) CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE MEDIA

È riferito al prodotto conferito alla Cooperativa la quale provvederà a commercializzarlo, liquidandolo al Socio entro il 5 Gennaio dell'anno successivo. Tale gestione prevede di prendere in considerazione il mercato di riferimento che va per il grano e orzo dal 1° giorno di quotazione ufficiale di AGER Bologna del mese di luglio fino all'ultimo giorno di quotazione ufficiale del mese di novembre di AGER Bologna. Al Socio, verrà liquidato il prezzo medio così calcolato trattenendo un compenso per servizio di magazzinaggio stabilito annualmente

d) CONFERIMENTO IN GESTIONE SECONDO CONDIZIONI DI PRODUZIONE PREDETERMINATA

Il Socio conferente sottoscrive un impegno a coltivare, sulla base delle condizioni produttive stabilite da ANB COOP, un determinato cereale con specifiche caratteristiche merceologiche.

Al fine di valorizzare al massimo le produzioni dei Soci, la Cooperativa si impegna, a seconda delle diverse tipologie di prodotto e caratteristiche merceologiche, a fornire preventivamente indicazioni concernenti il prezzo di liquidazione della tipologia di prodotto in relazione alle previsioni di mercato da essa conosciute predeterminando, sulla base di un possibile arco di oscillazione, il prezzo di liquidazione o comunque l'eventuale premio sul prezzo di liquidazione finale del conferimento in gestione commerciale annuale.

I riferimenti per la determinazione del prezzo, netti dai costi della Cooperativa, del prodotto conferito e la data per il pagamento, saranno stabiliti dall'impegno di conferimento.

L'impegno fisserà anche le tecniche di coltivazione, la superficie coltivata e, di massima, il quantitativo di prodotto oggetto del conferimento. Alla consegna del prodotto, il conferente dovrà indicare con precisione a quale delle gestioni intende destinare ogni partita.

E' facoltà del Socio produttore partecipare a una o a più gestioni.

Art. 2

I Soci dovranno rispettare scrupolosamente le norme di legge che regolano le problematiche riguardanti l'uso dei presidi sanitari (tempo di carenza, dosi, prodotti registrati su ogni singola coltura, ecc.) consapevoli delle responsabilità penali cui potranno andare incontro per eventuali controlli della pubblica autorità. La Cooperativa si riserva la possibilità di controllare il prodotto all'ingresso e, nel caso di inadempienze riscontrate, il Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire delle sanzioni a carico del produttore per il risarcimento dei danni recati alla Cooperativa stessa.

Art. 3

I prodotti si intendono conferiti alla Cooperativa franco arrivo.

Il costo del trasporto sarà a totale carico del produttore. La Cooperativa può organizzare la richiesta dei produttori il servizio del trasporto e della trebbiatura, le cui modalità verranno definite annualmente nella Scheda annuale di prodotto.

Qualora il trasporto e il servizio di trebbiatura siano commissionati dal Socio alla Cooperativa il costo relativo verrà fatturato al singolo Socio richiedente a parte.

Art. 4

La consegna dei prodotti sarà effettuata dal Socio presso i Centri di Ritiro indicati dalla Cooperativa entro gli orari fissati ed esposti nei Centri di Ritiro stessi.

Art. 5

Al fine di garantire l'identificazione quali-quantitativa del prodotto conferito dal Socio e la sua rintracciabilità, il Socio è tenuto a seguire scrupolosamente le specifiche disposizioni che saranno fissate e indicate nella Scheda annuale di Prodotto.

Art. 6

Il prezzo di liquidazione dei prodotti conferiti viene determinato dal Consiglio di Amministrazione, a seconda delle diverse tipologie di gestione come di seguito descritto:

A. CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE ANNUALE

Detraendo dai ricavi i costi diretti di magazzinaggio, conservazione, disinfestazione, assicurazioni, logistici, di commercializzazione, i costi indiretti (comprendenti le spese generali di amministrazione, gli ammortamenti, gli oneri finanziari ed eventuali quote di accantonamento) e il margine gestionale della Cooperativa.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare l'entità degli acconti ed eventuali deroghe ai tempi e ai modi previsti nel successivo articolo: in caso di situazioni particolari, di cui di volta in volta riterrà di dover tenere conto.

B. CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE BREVE

Il prezzo di liquidazione verrà determinato dalla media dei prezzi (aderenti al mercato Borsa Merci di Bologna) del listino in vigore la settimana di vendita, più quelli delle tre settimane successive, sempre corrispondenti alle caratteristiche omogenee, detratte tutte le spese sostenute stabilite annualmente.

C. CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE MEDIA

Il prezzo di liquidazione per grano e orzo sarà determinato con il riferimento alla quotazione media del listino AGER Bologna per il periodo che va dal 1° giorno di quotazione ufficiale di AGER Bologna del mese di luglio fino all'ultimo giorno di quotazione ufficiale del mese di novembre di AGER Bologna. Al Socio, verrà liquidato il prezzo medio così calcolato trattenendo il compenso per il servizio di magazzinaggio stabilito annualmente.

D. CONFERIMENTO IN GESTIONE SECONDO CONDIZIONI DI PRODUZIONE PREDETERMINATA

Il prezzo di liquidazione viene determinato secondo contratto.

Art. 7

I **pagamenti** e gli **acconti** sui prodotti conferiti, saranno effettuati ai Soci nel rispetto dei seguenti termini e modalità:

1. CONFERIMENTI IN GESTIONE COMMERCIALE ANNUALE

▪ per cereali a paglia

- Acconto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- Saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

▪ per cereali e proteoleaginose a semina primaverile (mais, sorgo, soia, girasole e riso)

- Acconto entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- Saldo entro il 31 agosto dell'anno successivo.

2. CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE BREVE

Il pagamento della liquidazione, in questo caso, avviene in un'unica soluzione, 21 giorni dopo la determinazione del prezzo definitivo; comunque tale pagamento è posticipato al 15 e al 30 di ogni mese.

3. CONFERIMENTO IN GESTIONE SECONDO CONDIZIONI DI PRODUZIONE PREDETERMINATA

In questo caso, per i prodotti per cui è previsto la corresponsione di un premio sul prezzo di liquidazione finale si seguono le modalità di pagamento previste per il conferimento in gestione commerciale annuale.

Per i prodotti per cui è invece prevista la predeterminazione del prezzo, la liquidazione avviene in un'unica soluzione a 30 giorni fine consegna, comunque posticipato al 15 e al 30 di ogni mese.

Le modalità di corresponsione ai Soci degli acconti e del saldo sui conferimenti saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle normative legali e fiscali vigenti.

4. CONFERIMENTO IN GESTIONE COMMERCIALE MEDIA

Il pagamento della liquidazione, in questo caso, avviene in un'unica soluzione entro il 5 gennaio dell'anno successivo.

Art. 8

Annualmente, prima dell'inizio della raccolta di ogni prodotto il Consiglio di Amministrazione approva la **Scheda annuale di Prodotto**; tale documento contiene tutte le indicazioni relative a:

- modalità e condizioni di ritiro;
- classificazione dei prodotti;
- organizzazione logistica, e modalità del servizio di raccolta e di trasporto dove previsto.

CONFERIMENTO DEI PRODOTTI

PRODUZIONI AGRICOLE A FINI ENERGETICI E CEREALPROTEICI

GESTIONE MUTUALISTICA

Nel conto economico dovranno essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci che conferiscono le produzioni agricole lavorate e/o trasformate dalla cooperativa, dando luogo ad una gestione mutualistica distinta dalle altre, sulla base della quale si procederà al riconoscimento degli acconti, fino alla liquidazione del prezzo finale di liquidazione, come determinato dal presente regolamento.

2. Regolamento Assembleare

Premessa

Il presente Regolamento, ai sensi degli Artt. 34, 35, 36, 37 e 38 dello Statuto Sociale, definisce i criteri base per lo svolgimento delle Assemblee dei soci e della elezione delle cariche sociali.

Art. 1

Lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della ANB COOP Soc.Coop.Agr. S.p.A., è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento .

Il presente Regolamento è a disposizione dei soci presso la sede della Società.

Art. 2

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto:

- I soci cooperatori che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte;
- I soci finanziatori che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte;

Hanno diritto di partecipare all'assemblea senza diritto di voto:

- Tutti gli altri soci iscritti nel libro soci da meno di tre mesi.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione;
- I componenti del collegio sindacale;
- Il revisore contabile (se nominato);
- Il Direttore Generale (se nominato).

Possono, altresì, assistere senza diritto di intervento e di voto, se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea, consulenti, professionisti, esperti.

Art. 3

Tutti i soci per intervenire in assemblea dovranno dare prova della propria identità personale e presentare idoneo titolo di legittimazione attraverso:

- documento di identità in corso di validità;
- lo stato di famiglia o documentazione comprovante il legame parentale previsto dall'art. 2539, co. 2 CC. (coniuge, parente entro il terzo grado, affini entro il secondo che collaborano all'impresa);
- copia del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese indicante i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza qualora il Socio sia una persona giuridica.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, esclusivamente mediante delega scritta, da un altro Socio avente diritto di voto, appartenente alla medesima categoria del Socio delegante e che non sia:

- amministratore,
- sindaco,
- dipendente.

La delega scritta può essere consegnata al delegato anche via fax o via posta elettronica con firma digitale.

Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.

Nel caso di contestazione sul diritto di partecipare all'Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell'assemblea, sentiti, se lo ritiene necessario, il consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale e/o legali di sua fiducia.

Le modalità di svolgimento delle operazioni di verifica dei requisiti previsti per la partecipazione all'Assemblea sono regolate dal Presidente dell'Assemblea, il quale per ogni assemblea costituisce un comitato di verifica, la cui operatività sarà di volta in volta indicata e regolata.

Nella sede assembleare non è consentita l'introduzione di strumenti di registrazione e trasmissione audio-video, senza autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

Art. 4

Le votazioni nell'Assemblea Generale, salvo per l'elezione alle cariche sociali, avviene in modo palese per alzata di mano. Per consentire la registrazione del verbale, i soci che hanno espresso un voto risultato di minoranza o che si siano astenuti, devono far registrare il loro nominativo dal Presidente e Segretario dell'Assemblea presentando un documento di identificazione.

- 1) Ogni Socio cooperatore persona fisica ha diritto ad esprimere un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione
- 2) Ogni Socio cooperatore persona giuridica ha diritto di esprimere più voti in relazione all'ammontare della propria quota sottoscritta con le seguenti modalità:

▪ Una quota	sottoscritta	-	un voto
▪ Due quote	sottoscritte	-	due voti
▪ Tre quote	“	-	tre voti
▪ Quattro quote	“	-	quattro voti
▪ Cinque quote	“	-	cinque voti
▪ Oltre cinque quote	“	-	cinque voti
- 3) In deroga a quanto previsto al punto 1 e 2 e conformemente a quanto disposto dall'art. 2538, c. 4 c.c., il diritto di voto per i soci cooperatori persone fisiche e persone giuridiche è correlato allo scambio mutualistico in relazione alla tipologia e quantità di prodotto conferito, secondo le seguenti modalità.

Per i soci cooperatori persone fisiche e persone giuridiche che hanno conferito:

POLPA SURPRESSATA DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

- i. Il Socio che ha conferito prodotto pari o superiore a 300,00 tonnellate di polpa surpressata di barbabietola da zucchero ha diritto di esprimere in ciascuna assemblea 1/10 dei voti calcolati sulla somma dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori persone fisiche e giuridiche di cui ai punti 1) e 2) presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

- ii. Il Socio che ha conferito prodotto pari o superiore a 200,00 ed inferiore a 300,00 tonnellate di polpa surpressata di barbabietola da zucchero ha diritto di esprimere in ciascuna assemblea $1/20$ dei voti calcolati sulla somma dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori persone fisiche e giuridiche di cui ai punti 1) e 2) presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.
- iii. Il Socio che ha conferito prodotto pari o superiore a 100,00 ed inferiore a 200,00 tonnellate di polpa surpressata di barbabietola da zucchero ha diritto di esprimere in ciascuna assemblea $1/30$ dei voti calcolati sulla somma dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori persone fisiche e giuridiche di cui ai punti 1) e 2) presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.
- iv. Il Socio che ha conferito prodotto pari o superiore a 75,00 ed inferiore a 100,00 tonnellate di polpa surpressata di barbabietola da zucchero ha diritto di esprimere in ciascuna assemblea $1/40$ dei voti calcolati sulla somma dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori persone fisiche e giuridiche di cui ai punti 1) e 2) presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Criterio scaglioni (Diritto di voto correlato allo scambio mutualistico)	t. di prodotto conferito	
	DA:	A:
1/10 di A	300	
1/20 di A	200	299
1/30 di A	100	199
1/40 di A	75	99

A = voti calcolati sulla somma dei voti spettanti all'insieme dei soci cooperatori persone fisiche e giuridiche di cui ai punti 1) e 2) presenti o rappresentati in ciascuna assemblea

Per le altre produzioni, si applicano i medesimi criteri – scaglioni – di attribuzione dei voti esprimibili in ciascuna assemblea di cui al precedente punto 3), romanino i, ii, iii e iv, in funzione delle seguenti tonnellate di prodotto conferito:

MAIS

Criterio scaglioni	t. di prodotto conferito	
	DA:	DA:
1/10 di A	300	
1/20 di A	200	299
1/30 di A	100	199
1/40 di A	75	99

FRUMENTO TENERO E DURO

Criterio scaglioni	t. di prodotto conferito	
	DA:	DA:
1/10 di A	201	
1/20 di A	141	200
1/30 di A	71	140
1/40 di A	50	70

COLZA – SOIA - GIRASOLE – CIPPATO O MACINATO DI LEGNO

Criterio scaglioni	t. di prodotto conferito	
	DA:	DA:
1/10 di A	111	
1/20 di A	76	110
1/30 di A	41	75
1/40 di A	25	40

INSILATO DI MAIS – DI SORGO – DI CEREALI AUTUNNO VERNINI (ES. TRITICALE E SEGALE) - BIETOLE DA BIOGAS – SORGO DA FIBRA (VERDE T.Q. PER BIOGAS)

Criterio scaglioni	t. di prodotto conferito	
	DA:	DA:
1/10 di A	1876	
1/20 di A	1251	1875
1/30 di A	626	1250
1/40 di A	470	625

SORGO DA FIBRA (AL 25% DI S.S. PER BRUCIATORI) – CIPPATO O MACINATO DI LEGNO (S.R.F.) – COLTURE SHORT ROTATION INDUSTRY

Criterio scaglioni	t. di prodotto conferito	
	DA:	DA:
1/10 di A	751	
1/20 di A	501	750
1/30 di A	251	500
1/40 di A	190	250

Nel caso in cui un singolo socio cooperatore conferisca 2 o più produzioni rientranti nel calcolo di voto legato allo scambio mutualistico, per la determinazione dello scaglione di appartenenza si utilizzerà il criterio di prevalenza, prendendo a riferimento il prodotto che rispetto agli altri conferiti rientra nello scaglione che consente la maggiore attribuzione di voti, con conseguente esclusione delle altre produzioni agricole.

In ogni caso, al complesso di questa tipologia di soci non potrà essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

- 4) Ogni Socio finanziatore ha diritto ad esprimere un numero di voti proporzionale al numero di azioni sottoscritte, ed in ogni caso non potrà essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Quindi, nel caso di assemblea costituita con soci a cui è attribuito il voto plurimo, di cui al punto 3 e 4, si dovrà prima delle votazioni conteggiare il numero di soci complessivo, per valutare l'eventuale superamento dei limiti previsti, ed in tal caso tali voti saranno ricondotti automaticamente al limite di un terzo, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Art. 5

Il consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, ad almeno un amministratore scelto dai soci finanziatori, purché la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio sindacale – ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 c.c. -, e del revisore (se non esercitato dal collegio sindacale) avviene sulla base di liste presentate dai soci che siano in possesso del diritto di voto nella relativa deliberazione assembleare.

Avranno diritto di presentare una lista i soci che singolarmente o insieme ad altri siano complessivamente titolari di una quota pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Ciascuna lista dovrà contenere tanti nominativi quanti sono i membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere. Le proposte di nomina, sottoscritte dai soci che le presentano, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni dei singoli candidati che accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di intelligibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo statuto per la carica.

Le liste dovranno essere depositate, presso la sede sociale nei sette giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le schede sono predisposte dalla società e possono anche permettere l'elezione di più cariche sociali contemporaneamente. Non saranno, altresì, valide schede di votazione diverse da quelle predisposte dalla società.

Ogni Socio potrà votare una sola lista e risulteranno eletti i candidati presenti nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti assembleari.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili ma non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.

Per motivi di particolare urgenza il Consiglio di Amministrazione può apportare, con delibera approvata all'unanimità, modifiche al presente Regolamento in qualunque momento, purché vengano ratificate anche successivamente dall'assemblea generale ordinaria.